



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163

OGGETTO : Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, rimodulazione della dotazione organica dell'ente e conseguente aggiornamento dello schema del documento unico di programmazione (DUP) per gli anni 2022-2024.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 13,11, in audio-video conferenza telefonica, sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 5 in data 13.3.2020, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Assessore	SI	
ALLASIA/Annalisa	Assessore	SI	
	Totale	3	0

Con l'intervento e l'opera della Signora **dott.ssa Luisa Silvestri**, Segretario Comunale, collegato in audio-video conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.

Preso atto che:

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese

consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, rimodulazione della dotazione organica dell'ente e conseguente aggiornamento dello schema del documento unico di programmazione (DUP) per gli anni 2022-2024.

Su relazione del Sindaco.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170 in base ai quali gli enti locali attuano la propria gestione secondo il principio della programmazione. A tal fine, devono presentare il D.U.P. entro il 31 luglio di ogni anno, che costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente e costituisce altresì presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8 del principio contabile della programmazione - allegato all. 4/1, secondo cui il DUP, che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, è composto dalla Sezione strategica (SeS) della durata pari a quelle del mandato amministrativo e dalla Sezione operativa (SeO) di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario e, tra l'altro, comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio nonché gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede o ne prevederà la redazione ed approvazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 166 del 21.10.2020 con la quale si è approvato ed aggiornato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, comprensivo del piano delle assunzioni;

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare:

- l'art. 91, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 19, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede:
“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1 comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- gli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs 165/2001 s.m.i. che dispongono:
art. 6 – *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. *(.....) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

5.....

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*

art. 6 ter - *“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali*

2. omissis....

3. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

4. *omissis*

5. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

- *l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale,*

al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/20201) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 13/5/2020 (G.U. n. 226 11/9/2020) attuativa dell’articolo 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28/6/2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale nei comuni, che qui si richiama integralmente;
- l’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che istituisce il Piano integrato di attività e organizzazione che assorbe ed integra il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Dato atto che in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*”, emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare:

a) “... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2);

b) “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente e tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

Visto il programma triennale del fabbisogno di personale, **allegato A**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alla normativa citata e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che l’attuale facoltà assunzionale dell’Ente è al momento condizionata dai presupposti elencati nell’**allegato A**) e che gli stessi costituiscono vincolo non già per l’adozione della presente

programmazione ma per l'adozione dei provvedimenti di assunzione di personale con assunzione di impegno di spesa, i quali dovranno essere verificati di volta in volta;

Vista la dotazione organica per categorie/qualifica dirigenziale e per categorie e profili professionali, riportata nel suddetto **allegato A**), redatta in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e con gli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale, che prevede un numero di posti, pari a 54 ed è contenuta entro il potenziale limite finanziario massimo determinato a titolo ricognitorio con il presente atto;

Attesa la competenza della Giunta Comunale nella determinazione e nella variazione della dotazione organica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che:

- l'ente, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, conv. in legge 7/8/2016, n. 160, ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione 2021-2023 (C.C. n. 51 del 30.12.2020) ed il rendiconto di bilancio 2020, ed ha trasmesso i relativi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196 del 31.12.2009;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 3.08.2021 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della performance 2021-2023 ed il piano degli obiettivi esecutivi del P.E.G. anno 2021;
- la spesa di personale 2021-2023, è contenuta nel limite del valore medio del triennio 2011- 2013 così come richiesto dall'art. 1, comma 557- quater della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
- con propria deliberazione G.C. n. 124 del 18.08.2021, l'ente ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020 – 2022 di cui all'art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006;
- nell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 183/2001 (legge stabilità 2012), non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- dall'ultimo Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 12 del 26.05.2021, risulta che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267; pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Ritenuto di:

- approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 di cui all'**allegato A**) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- provvedere all'aggiornamento della seguente sezione del DUP: SeO – Programmazione personale, Opere Pubbliche, Acquisti e Patrimonio;
- approvare conseguentemente la rimodulazione della dotazione organica per categorie e categorie e profili professionali, così come risultante nel medesimo **allegato A**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce, con effetto dal 1/1/2022, quella precedente;

Acquisito l'accertamento del Revisore dei Conti, effettuato ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, così come da verbale depositato in copia agli atti d'ufficio;

Informate le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 17/12/2020 della dirigenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 9-bis della legge 7/8/2016 n. 160, di conversione del D.L. 24/6/2016 n. 113, il quale ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

Con votazione unanime espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano di tutti i componenti della Giunta e sentita e vista dal Segretario comunale e da tutti gli stessi componenti.

DELIBERA

1. Approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 di cui all'**allegato A)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Provvedere all'aggiornamento della seguente sezione del DUP: SeO – Programmazione personale, Opere Pubbliche, Acquisti e Patrimonio;
3. Dare atto che la spesa prevista nel suddetto allegato trova copertura negli interventi riguardanti il personale del bilancio pluriennale 2021 – 2023, come da ultimo assestato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.07.2021;
4. Approvare la rimodulazione della dotazione organica per categorie/qualifica dirigenziale e per profili professionali, così come risultante nell'**allegato A)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che, sostituisce, con effetto dal 1/1/2022, quella precedente;
5. Dare atto che la dotazione organica così come rimodulata è coerente con il piano triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione finanziaria pluriennale in quanto tutti i posti previsti trovano copertura nel triennio, compatibilmente e nei limiti della capacità assunzionale;
6. Dare atto, inoltre, che il Revisore dei Conti ha effettuato il previsto accertamento di cui all'art. 19 della legge 448/2001, giusto verbale depositato in copia agli atti d'ufficio;
7. Dare atto che il presente documento sarà comunicato, ai sensi dell'art. 6 ter comma 5 del D. Lgs 165/2001 entro trenta giorni dalla data di adozione, secondo le modalità di cui all'art. 60 del D. Lgs 165/2001 (SICO).

8. Dichiarare urgente e, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Luisa SILVESTRI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 04/11/2021 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Luisa SILVESTRI)